



COMUNE DI PERUGIA

20 – SETTORE SERVIZI FINANZIARI U.O. GESTIONE ENTRATE

Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dell' 8/2/1999
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/2/2000
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28/3/2008
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23/2/2009
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 18/4/2011
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 7/4/2014

Si attesta che il presente regolamento è conforme alla copia cartacea depositata agli atti della Segreteria del Consiglio Comunale

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dell' 8/2/1999
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/2/2000
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28/3/2008
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23/2/2009
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 18/4/2011
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 7/4/2014

Testo coordinato in vigore dal 7/04/2014

Art. 1

Oggetto

1. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Capo I del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 per l'applicazione in questo Comune dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

Art. 2

Terreni considerati non fabbricabili

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sono considerate non fabbricabili le aree complessivamente possedute da ogni contribuente, per la parte fino a 5.000 metri quadrati, le quali, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale - mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, a condizione che detti soggetti risultino iscritti negli elenchi comunali previsti dalla L. n. 9/1963 tenuti dall'INPS.

Art. 3

Immobili dello Stato e degli enti pubblici

1. A parziale modifica della norma primaria contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 504/92, l'esenzione ivi prevista si applica in questo Comune agli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende e unità sanitarie locali anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali purché lo siano in modo prevalente.

Art. 4

Immobili degli enti non commerciali

1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/92 si applica **ai fabbricati** utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett. i) del testo unico imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20.5.1985 n. 222, a condizione che **i fabbricati** stessi, oltre che utilizzati, ovvero siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 504/92, si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto 460, **o che siano considerate onlus di diritto ai sensi del medesimo decreto, a prescindere dalla richiamata comunicazione.**

Art. 5

Pertinenze dell'abitazione principale

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero, con riferimento a garage box e cantina in altro diverso edificio purché ubicato ad una distanza non superiore a 200 metri o comunque acquisito in conseguenza dell'applicazione della legge 122/89.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Art. 6

Estensione delle agevolazioni per abitazione principale

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta, se deliberata, si considera abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza ai fini anagrafici.
2. La disposizione di cui precedente comma opera sempre per la parentela in linea retta, mentre, in linea collaterale, è limitata all'ipotesi di parentela entro il quarto grado.
- 2 bis. Il soggetto passivo interessato è tenuto ad attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per l'estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali di cui al comma 1, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche in alternativa alla produzione di copia dell'eventuale atto con il quale è stato concesso l'uso gratuito.
3. Si considera abitazione principale, sia ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta, se deliberata, sia ai fini della detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4. Si considera, altresì, abitazione principale, sia ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta, se deliberata, sia ai fini della detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si estendono anche alle relative pertinenze, come definite e con le modalità disciplinate dal precedente articolo 5.

Art. 6 BIS

Agevolazioni per installazione impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico

1. Si applica un'aliquota d'imposta ridotta dell'ICI, per un periodo di tre anni per gli impianti solari termici e per un periodo di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da rendere ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
2. L'aliquota sarà determinata annualmente dal Consiglio Comunale.
3. Per quanto riguarda gli impianti solari termici, le agevolazioni spettano se sono rispettate le seguenti condizioni:
 - a. impianti dimensionati per soddisfare almeno il 50% del fabbisogno dell'unità immobiliare, come prescritto nel vigente regolamento edilizio;
 - b. impianti certificati come conformi alle normative UNI EN 12975, UNI EN 12976;
 - c. impianti realizzati in seguito a permesso a costruire o a comunicazione preventiva redatta secondo il modello predisposto dagli uffici e in ogni caso con allegata copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore.
4. Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici le agevolazioni spettano se sono rispettate le seguenti condizioni:
 - avvenuta attivazione del contratto con il Gestore Servizio Elettrico nazionale (GSE);
 - presentazione di copia della dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dall'installatore.
5. Per quanto riguarda le caldaie o stufe a biomassa le agevolazioni spettano se sono rispettate le seguenti condizioni:
 - l'impianto deve usare come unica fonte di energia la biomassa e deve essere dimensionato per il fabbisogno totale dell'unità immobiliare;
 - è necessaria la certificazione del sistema, con l'indicazione del rendimento della caldaia;
 - è necessaria la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore.
6. Per quanto riguarda gli impianti geotermici le agevolazioni spettano se sono verificate le seguenti condizioni:
 - l'impianto deve essere integrato (fra sonde, pozzi, pompe di calore, sistemi di distribuzione, pannelli radianti);
 - l'impianto deve essere a bassa temperatura e sfruttare tecnologie ad alta efficienza;
 - l'impianto deve usare come unica fonte di energia la geotermia e deve essere dimensionato per il fabbisogno totale dell'unità immobiliare;
 - è necessaria la certificazione del sistema, con l'indicazione del rendimento del sistema stesso;
 - è necessaria la copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore.
7. Per quanto riguarda gli impianti eolici e gli impianti idroelettrici le agevolazioni spettano se sono verificate le seguenti condizioni:
 - l'impianto deve essere dimensionato per soddisfare il fabbisogno totale annuo dell'unità immobiliare;
 - è necessaria la copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore;
 - l'impianto deve essere realizzato in seguito a titolo abilitativo (permesso a costruire, DIA) e/o al tre autorizzazioni nei casi previsti dalla legge, o nei restanti casi, in seguito a comunicazione preventiva redatta secondo il modello predisposto dagli uffici e in ogni caso con allegata copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore.

Art. 7

Aree divenute inedificabili - Rimborso dell'imposta

1. Per le aree successivamente divenute inedificabili a seguito di varianti agli strumenti urbanistici compete il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura prevista dall'art 14 del D. Lgs. 504/92, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto

dell'area per atto tra vivi e comunque per un periodo non eccedente cinque anni e a condizione che il vincolo di inedificabilità in via definitiva perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate al vincolo di in edificabilità.

Art. 7 BIS

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili, dovuta per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento.
2. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, è tenuto comunque al versamento della conseguente imposta e non gli compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
3. Le tabelle di cui al comma 1 possono essere modificate periodicamente con apposita deliberazione **del Consiglio Comunale**.
4. I valori delle aree fabbricabili di cui al comma 1, si intendono applicabili anche agli anni successivi se non modificati.

Art. 8

Immobili non agibili o inabitabili

1. Si applica un'aliquota d'imposta ridotta dell'ICI, per un periodo di tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori, **ai fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/92**, che vengano recuperati a fini abitativi ed effettivamente utilizzati come abitazione.

1bis. Si applica altresì un'aliquota d'imposta ridotta dell'ICI, per un periodo non superiore ad un anno, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

2. L'aliquota sarà determinata annualmente dal Consiglio Comunale.

Art. 9

Versamenti dei contitolari

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

Art. 10

Irrogazione della sanzione

1. L'irrogazione delle sanzioni collegate all'ammontare dell'imposta, previste dall'art. 14 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nel testo modificato dall'art. 14 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473, è fatta, a pena di nullità, con atto motivato - giusta la procedura di cui agli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 -, con particolare richiamo a quanto previsto nel comma 4 del ricordato art. 14 del D. Lgs. 504/92 circa i vantaggi connessi all'adesione da parte del contribuente.

Art. 11

Potenziamento dell'ufficio tributi

1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed alla lett. p del comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, con decorrenza dall'anno 2000 una percentuale del gettito può essere destinata al potenziamento dell'ufficio tributario e

all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto, secondo le modalità di cui ai successivi commi.

2. Al fine di determinare l'incentivo annuale a favore del personale addetto si utilizzano i seguenti criteri:

- 3% da calcolare sul gettito riscosso a titolo di ICI nell'esercizio al quale si riferisce la misura incentivante, sia in competenza che a residui, fino alla somma di € 1.000.000,00;

- incremento della misura di cui sopra di 0,5%, fino ad un massimo del 5%, in proporzione ad ogni scaglione di gettito riscosso fino ad € 500.000,00 superiore al milione.

3. Il totale della sommatoria degli importi così determinati è destinato per il 20% al finanziamento di acquisti di beni, servizi e dotazioni per l'ufficio tributi e, per il resto, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio medesimo su proposta del dirigente responsabile in base ai criteri generali preventivamente concordati con le rappresentanze sindacali.

4. La disposizione di cui al precedente comma 2 si applica agli incentivi attribuibili a valere sugli esercizi 2013 e seguenti.

Art. 12

Vigenza

Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

Art. 13

Formalità

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;

- è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO ICI - ANNO 2011

Tabella di riferimento per l'articolazione del territorio in aree omogenee secondo il mercato residenziale e del terziario	
Aree di riferimento	Foglio Catastale
1	215
1	216
1	217
1	233
1	235
1	236
1	237
1	252
1	253
1	254
2	214
2	232
2	250
2	251
2	251
3	192
3	212
3	213
3	249
3	268
3	269
3	284
3	285
3	286
4	147
4	150
4	151
4	171
4	173
4	174
4	175
4	194
4	195
4	196
4	218
4	219
4	238
4	239
4	255
4	256
4	270
4	271
4	272
5	170
5	172
5	193
6	247
6	265
6	266
6	267
6	267
6	267
6	267
6	281
6	283

Tabella di riferimento per l'articolazione del territorio in aree omogenee secondo il mercato residenziale e del terziario

7	191
7	210
7	211
7	228
7	229
7	230
7	231
7	248
8	263
8	264
8	280
8	282
8	298
8	300
8	301
8	302
8	303
8	304
8	322
8	323
8	343
8	344
8	345
8	346
9	299
9	299
9	319
9	320
9	321
10	273
10	290
10	291
11	159
11	178
11	179
11	197
11	220
11	221
11	222
11	240
11	241
11	257
11	258
11	274
11	287
11	288
11	289
11	292
11	312
12	203
12	206
12	226
12	227
12	245
12	246
12	259
12	260
12	261
12	262
12	275
12	276
12	277
12	278
12	279
12	293
12	294
12	295
12	296
12	297

Tabella di riferimento per l'articolazione del territorio in aree omogenee secondo il mercato residenziale e del terziario

13	305
13	306
13	307
13	308
13	309
13	324
13	325
13	326
13	327
13	347
13	348
13	349
13	367
13	368
13	369
14	310
14	311
14	328
14	329
14	330
14	350
14	351
14	352
14	366
14	370
14	371
14	378
14	379
14	380
14	381
14	382
14	394
14	395
14	396
14	397
14	398
14	399
14	400

Tabella di riferimento per l'articolazione del territorio in aree omogenee secondo il mercato residenziale e del terziario

15	57
15	58
15	59
15	72
15	73
15	74
15	75
15	97
15	98
15	99
15	100
15	101
15	124
15	125
15	126
15	127
15	128
15	129
15	130
15	132
15	136
15	137
15	138
15	139
15	140
15	142
15	158
15	160
15	161
15	162
15	163
15	164
15	165
15	166
15	167
15	168
15	180
15	181
15	182
15	183
15	184
15	185
15	186
15	187
15	188
15	189
15	190
15	198
15	199
15	200
15	201
15	202
15	204
15	205
15	207
15	208
15	209
15	223
15	224
15	225
15	242
15	243
15	244
15	134
15	110
15	111
15	112
15	141
15	143
15	144

Tabella di riferimento per l'articolazione del territorio in aree omogenee secondo il mercato residenziale e del terziario

16	313
16	314
16	315
16	316
16	317
16	318
16	331
16	332
16	333
16	334
16	335
16	336
16	337
16	338
16	339
16	340
16	341
16	342
16	353
16	354
16	355
16	356
16	357
16	358
16	359
16	360
16	361
16	362
16	363
16	364
16	365
16	372
16	373
16	374
16	375
16	376
16	377
16	383
16	384
16	385
16	386
16	387
16	388
16	389
16	390
16	391
16	392
16	393
17	62
17	63
17	64
17	65
17	66
17	67
17	87
17	88
17	89
17	90
17	91
17	92
17	113
17	114
17	115
17	116
17	117
17	118
17	119
17	145
17	146
17	148
17	149
17	152
17	153
17	154
17	169

Tabella di riferimento per l'articolazione del territorio in aree omogenee secondo il mercato residenziale e del terziario

18	17
18	18
18	25
18	26
18	27
18	28
18	29
18	30
18	31
18	32
18	33
18	34
18	35
18	37
18	45
18	46
18	47
18	48
18	49
18	50
18	51
18	52
18	53
18	54
18	55
18	56
18	68
18	69
18	70
18	71
18	93
18	94
18	95
18	96
18	120
18	121
18	122
18	123
18	155
18	156
18	157
18	176
18	177

Tabella di riferimento per l'articolazione del territorio in aree omogenee secondo il mercato residenziale e del terziario

19	1
19	2
19	3
19	4
19	5
19	6
19	7
19	8
19	9
19	10
19	11
19	12
19	13
19	14
19	15
19	16
19	19
19	20
19	21
19	22
19	23
19	24
19	36
19	38
19	39
19	40
19	41
19	42
19	43
19	44
19	60
19	61
19	76
19	77
19	78
19	79
19	80
19	81
19	82
19	83
19	84
19	85
19	86
19	102
19	103
19	104
19	105
19	106
19	107
19	108
19	109
19	131
19	133
19	8

ALLEGATO AL REGOLAMENTO ICI - ANNO 2011

Tabella di riferimento per l'articolazione del territorio in aree omogenee secondo il mercato produttivo e commerciale.				
Destinazioni urbanistiche settore commerciale e produttivo				
Aree di riferimento settore produttivo	Fogli catastali		Aree di riferimento settore produttivo	Fogli catastali
1	264		5	232
1	280		5	248
1	281		5	229
1	282		5	230
1	298		6	57
1	299		6	97
1	300		6	98
1	301		6	129
1	302		6	160
1	321		7	134
1	322		7	137
2	287		7	179
2	288		7	183
2	289		7	197
2	290		7	207
2	291		7	199
2	292		8	29
2	310		8	47
2	311		8	219
2	312		8	271
3	220		8	315
3	221		8	319
3	222		8	320
3	223		8	326
3	241		8	348
3	259		8	373
3	260		8	384
3	328		8	397
3	329		8	398
3	351			
3	352			
3	371			
4	251			
4	267			
4	268			
4	283			
4	284			
4	305			

		Valore dei terreni (€/mc) in funzione delle condizioni urbanistiche					
Prog.	Aree di riferimento settore urbano	B intensivo (*)	B non intensivo (**)	C intensivo (*)		C non intensivo (**)	
				con piano attuativo approvato	senza piano attuativo approvato	con piano attuativo approvato	senza piano attuativo approvato
1	Via d'Andreotto, Elce, Fontivegge, Via dei Filosofi, Pallota, Montelucente	192	211	172	155	189	170
2	Pian di Massiano, S.Lucia, M.Alta	153	168	133	120	146	132
3	Prepo, S.Vetturino,Loggi - Montebello, Lacugnano versante nord,Banca d'Italia, Cappuccinelli	189	208	169	152	186	167
4	Ponte Rio, Montelaguardia, Casaglia, Montevile, Pieve di Campo	127	140	107	96	118	106
5	Ponte d'Oddi, S.Marco	140	154	120	108	132	119
6	Ponte della Pietra, S.Sisto, Lacugnano versante sud	140	154	120	108	132	119
7	Ferro di Cavallo, Olmo	140	154	120	108	132	119
8	S.Andrea delle Fratte, Santa Sabina, Pila, Casenuove di Ponte della Pietra	127	140	107	96	118	106
9	Castel del Piano, Capanne	113	124	93	84	102	92
10	Ponte S. Giovanni	113	124	93	84	102	92
11	Villa Pitignano, Ponte Felcino, Pretola, Ponte Valleceppi, Balanzano	107	118	87	78	96	86
12	S.Egidio, Collestrada, Ripa	80	88	60	54	66	59
13	S.Fortunato della Collina, S.Martino in Colle, Madonna del Piano	85	94	65	59	72	64
14	S. Martino in Campo, S. Maria Rossa, S. Enea	70	77	50	45	55	50
15	Solfagnano, Resina S.Orsola, Casa del Diavolo, Ponte Pattoli, Bosco Pieve Pagliaccia, Colombella Farneto, Piccione Pianello, Le Pulci Ramazzano, Fratticiola	65	72	45	41	50	45
16	Mugnano, Fontignano, Monte Petriolo, Pilonico Materno, Bagnaia	65	72	45	41	50	45
17	Cenerente Canneto, Colle Umberto Compresso Maestrello	75	83	55	50	61	54
18	Migiana di Monte Tezio, Pantano Antognolla, La Bruna, Prozonchio Cordigliano	60	66	40	36	44	40
19	La Cinella S.Orfeto, Tavernacce Rancofio, Civitella Benazzone, Montelabate, Fratticiola Selvatica	60	66	40	36	44	40

(*) B int. e C int.: zone da B3° a B8 e zone da C3° a C8 - ovvero indici edificatori maggiori o uguali di 1 mc/mq.

(**) B non int. e C non int.: zone da B1 a B3 e zone da C1 a C3 - ovvero indici edificatori minori di 1 mc/mq.

		Valore dei terreni (€/mc) in funzione delle condizioni urbanistiche	
	Aree di riferimento settore urbano	Zone per servizi di interesse privato Spr Ds	Zone per servizi generali Sg
1	Via d'Andreotto, Elce, Fontivegge, Via dei Filosofi, Pallota, Monteluce	182	146
2	Pian di Massiano, S.Lucia, M.Alta	143	114
3	Prepo, S.Vetturino,Loggi - Montebello, Lacugnano versante nord,Banca d'Italia, Cappuccinelli	139	111
4	Ponte Rio, Montelaguardia, Casaglia, Montevile, Pieve di Campo	117	
5	Ponte d'Oddi, S.Marco	130	
6	Ponte della Pietra, S.Sisto, Lacugnano versante sud	130	
7	Ferro di Cavallo, Olmo	130	
8	S.Andrea delle Fratte, Santa Sabina, Pila, Casenuove di Ponte della Pietra	117	
9	Castel del Piano, Capanne	103	
10	Ponte S. Giovanni	103	
11	Villa Pitignano, Ponte Felcino, Pretola, Ponte Valleceppi, Balanzano	97	78
12	S.Egidio, Collestrada, Ripa	70	56
13	S.Fortunato della Collina, S.Martino in Colle, Madonna del Piano	75	60
14	S. Martino in Campo, S. Maria Rossa, S. Enea	60	
15	Solfagnano, Resina S.Orsola, Casa del Diavolo, Ponte Pattoli, Bosco Pieve Pagliaccia, Colombella Farneto, Piccione Pianello, Le Pulci Ramazzano, Fratticiola	55	
16	Mugnano, Fontignano, Monte Petriolo, Pilonico Materno, Bagnaia	55	44
17	Cenerente Canneto, Colle Umberto Compresso Maestrello	65	
18	Migiana di Monte Tezio, Pantano Antognolla, La Bruna, Prozonchio Cordigliano		
19	La Cinella S.Orfeto, Tavernacce Rancofco, Civitella Benazzone, Montelabate, Fratticiola Selvatica	50	

			Valore dei terreni (€/mc) in funzione delle condizioni urbanistiche	
	Aree di riferimento settore urbano	n. acfi	In presenza di piano attuativo approvato	In assenza di piano attuativo approvato
1	Fontivegge	Acfi n.1	155	139
1	Pallotta	Acfi n.9	124	111
2	S. Faustino - Settevalli	Acfi n.2	102	92
6	Settevalli	Acfi n.3	86	78
6	Ponte della Pietra	Acfi n.4	92	83
6	S. Sisto	Acfi n.6	92	83
6	S. Sisto	Acfi n.5	92	83
6	Ellera	Acfi n.7	86	78
7	Ellera	Acfi n.8	108	97
10	Ponte S. Giovanni	Acfi n.10 a e b	84	75
10	Ponte S. Giovanni	Acfi n.11	84	75
4	Piscille	Aer 1	114	103
11	Pontevalleceppi	Aer 2	78	70
16	Mugnano	Aer 3	41	36

	Aree di riferimento settore urbano		V Aic €/mc
2	Via Cortonese	Ai.c n.1	129
1	Ex villa Buitoni	Ai.c n.2	164
1	Piaggia Colombata	Ai.c n.3	164

INSEDIAMENTI RECETTIVI E CASE VACANZA		
	Aree di riferimento settore urbano (cfr. Tabella 1 - tabella di riferimento per l'articolazione del territorio in aree omogenee secondo il mercato residenziale e del terziario)	V IR €/mc
CENTRALE	1,2	125
SEMICENTRALE	3,4,5,6,7,10	80
PERIFERICA	9,11,12,13,14,15,16,17,18,19	50

INSEDIAMENTI RECETTIVI ALL'ARIA APERTA		
		V IR €/mc
ZONA SEMICENTRALE E PERIFERICA		25

		Valore dei terreni (€/mc) in funzione delle condizioni urbanistiche				
	Aree di riferimento settore urbano	(*) Spu, Fbs, Fbu, Fc	(*) Fe FF per mq realizz	Fa	Sa	Ppu Fd Ppra
1	Via d'Andreotto, Elce, Fontivegge, Via dei Filosofi, Pallota, Monteluce	127		64		40
2	Pian di Massiano, S.Lucia, M.Alta	100	120	50		35
3	Prepo, S.Vetturino,Loggi - Montebello, Lacugnano versante nord,Banca d'Italia, Cappuccinelli	97		49		25
4	Ponte Rio, Montelaguardia, Casaglia, Montevile, Pieve di Campo			30		25
5	Ponte d'Oddi, S.Marco					25
6	Ponte della Pietra, S.Sisto, Lacugnano versante sud	91		46		25
7	Ferro di Cavallo, Olmo		90			25
8	S.Andrea delle Fratte, Santa Sabina, Pila, Casenuove di Ponte della Pietra	82	90	41		25
9	Castel del Piano, Capanne					25
10	Ponte S. Giovanni	85		43	40	25
11	Villa Pitignano, Ponte Felcino, Pretola, Ponte Valleceppi, Balanzano		60	50	40	20
12	S.Egidio, Collestrada, Ripa					20
13	S.Fortunato della Collina, S.Martino in Colle, Madonna del Piano					20
14	S. Martino in Campo, S. Maria Rossa, S. Enea				40	20
15	Solfagnano, Resina S.Orsola, Casa del Diavolo, Ponte Pattoli, Bosco Pieve Pagliaccia, Colombella Farneto, Piccione Pianello, Le Pulci Ramazzano, Fratticiola	39	60		40	15
16	Mugnano, Fontignano, Monte Petriolo, Pilonico Materno, Bagnaia				30	15
17	Cenerente Canneto, Colle Umberto Compresso Maestrello					15
18	Migiana di Monte Tezio, Pantano Antognolla, La Bruna, Prozonchio Cordigliano		60			15
19	La Cinella S.Orfeto, Tavernacce Rancofio, Civitella Benazzone, Montelabate, Fratticiola Selvatica					15

(*) Solo a seguito di stipula di apposita convenzione per la realizzazione di opere specifiche sui terreni interessati è possibile accertare la potenzialità edificatoria e quindi il presupposto imponibile.

Aree di riferimento settore produttivo		vv = Valore dei terreni (€/mq di superficie del comparto) in funzione delle condizioni urbanistiche								
		D2 -D9 i.c = 0,5		D3 i = 0,4		D4 i = 0,2		D1 i.c.= 0,5	D5 commerciale	
		urbanizzato	non urbanizzato o senza piano attuativo	urbanizzato	non urbanizzato o senza piano attuativo	urbanizzato	non urbanizzato o senza piano attuativo		urbanizzato	non urbanizzato o senza piano attuativo
1	S. Andrea delle Fratte, S Sisto Perugia, Castel del Piano Strozacaponi, S Sabina	70	50	56	39	28	20	61	91	71
2	Ps Giovanni Mulinaccio, I Loggi Volumni, Il Sardo, Il Brozzo, Collestrada Valtiera,	65	45	52	36	26	18	57	85	65
3	Pte Felcino, Pte Felcino sv E45, Pte Valleceppi, Pte Valleceppi sv E45, S. Martino in Campo Madonna del Piano	45	30	36	25	18	13	39	54	39
4	Via Settevalli	77	57	62	43	30,8	22		100	80
5	Olmo, Ferro di Cavallo	65	45	52	36	26	18		85	65
6	Ponte Pattoli, Ramazzano, Resina	41	26	33	23	16,5	12		49	34
7	Colombella (Bosco e Pieve Pagliaccia), Piccione, Villa Pitignano, Pianello	38	23	30	21	15	11		46	31
8	Pieve di Campo, S. Enea, S. Fortunato, S.M. Colle, Parlesca, La Cinella, S. Giovanni del Pantano, Fontignano	30	15	24	17	12	8		36	21

ALLEGATO AL REGOLAMENTO ICI - ANNO 2011

Foglio catastale	destinazione urbanistica	Valore del terreno per unità di volume commerciale realizzabile €/mc
251	lc	79
281	lc	65
283	IC	74
248	lc	70
134	lc	32